



REGIONE ABRUZZO

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

SERVIZIO PROMOZIONE DELLE FILIERE - DPD019

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE – ABRUZZO 2014/2020

M03 “Regimi di Qualità dei prodotti agricoli e alimentari” – **Sottomisura 3.2** “Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno” – Tipologia di intervento 3.2.1 “Informazione e promozione sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari”- **Quadro degli impegni, sanzioni e riduzioni.**

1. IMPEGNI GENERALI COMUNI PER LE MISURE

Per tutti gli impegni ed obblighi generali si rinvia a quanto stabilito dai documenti programmatici ed attuativi, in particolare:

- il Regolamento (CE) n.1303/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (CE) n.1305/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005;
- il Regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;



- il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014, “che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n.1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- il Regolamento di Esecuzione (UE) n.808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Reg (UE) 1305/2013 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di gestione e controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- il Regolamento delegato (UE) n. 908/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 834/2014 della Commissione che stabilisce norma per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;
- il Decreto Ministeriale n. 1867 del 18 gennaio 2018, pubblicato nella G.U.R.I. del 06 aprile 2018, “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”;
- il Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Abruzzo - CCI 2014IT06RDRP001 - approvato con Decisione di Esecuzione della Commissione del 13/11/2015 C(2015) 7994 e presa d'atto Deliberazione della Giunta Regionale n.1056 del 19 dicembre 2015;
- le decisioni di esecuzione della Commissione Europea del 09/11/2016, del 28/11/2017, del 26/02/2018 e del 13/12/2018 con le quali sono stata approvate le modifiche del PSR della Regione Abruzzo;
- le determinazioni DPD/178/2016 del 14 dicembre 2016, la DPD/157/2017 del 9 maggio 2017 e da ultimo la DPD/364/2018 del 19 settembre 2018, con le quali sono stati approvati gli aggiornamenti delle “Linee guida operative per l'attuazione del PSR 2014/2020”, approvate con la DPD/92/2016 del 17 febbraio 2016 e la DPD/141/2016 del 15 aprile 2016.

In particolare:

- la determinazione DPD/365/2018 del 16.10.2018 con la quale l'AdG ha approvato il “Regione Abruzzo Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020. Disposizioni regionali di applicazione del D.M. MIPAAF n. 1867 del 18/01/2018 riguardanti le riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari del PSR Abruzzo 2014-2020 nell'ambito delle misure non connesse alle superfici e agli animali” - Integrazione e sostituzione documento approvato con Determinazione DPD/354/2018 del 03.08.2018.



2. IMPEGNI SPECIFICI DI SOTTOMISURA

Oltre agli impegni ed obblighi di carattere generale (Impegni comuni per le Misure), il soggetto beneficiario deve impegnarsi per il rispetto delle seguenti condizioni:

- per quanto attiene le azioni informative e pubblicitarie, esse devono essere realizzate in conformità a quanto riportato nell'Allegato III, Parte 1 punto 2 e Parte 2 punti 1 e 2 del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014. Il soggetto beneficiario deve impegnarsi a che tutto il materiale di informazione e promozione elaborato nell'ambito dell'attività sovvenzionata rispetti la legislazione dell'Unione europea e nazionale applicabile negli Stati membri in cui le attività di informazione e promozione sono attuate.

Il materiale di informazione e promozione elaborato nell'ambito dell'attività sovvenzionata deve presentare sulla prima pagina/home page (es. depliant, web, ecc.):

- a) l'emblema dell'Unione conforme agli standard grafici quali presentati sul sito http://europa.eu/abc/symbols/emblem/download_en.htm, unitamente alla seguente indicazione del ruolo dell'Unione: «*Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali*»;
 - b) gli emblemi dello Stato italiano e della Regione Abruzzo nonché il logo del PSR Abruzzo 2014-2020 approvato con Determina n.DPD/158/2016 del 04.07.2016 - "Manuale d'uso per la predisposizione di materiale informativo del PSR Abruzzo 2014/2020" - pubblicata sul sito www.rica.inea.it/PSR_2014-2020/documentazione);
 - c) logo comunitario del regime di qualità del prodotto oggetto del sostegno;
 - d) i siti web, oltre alla menzione del contributo del FEASR nella pagina iniziale, devono recare un link al sito web della Commissione dedicato al FEASR.
- le azioni di informazione e promozione da realizzare non riguardino imprese agricole o marchi commerciali determinati.
 - nelle attività di informazione e promozione per i vini tutelati e altre bevande alcoliche protette, sia fatto un chiaro riferimento ai requisiti di legge e regolamentari vigenti in materia di consumo responsabile di queste bevande alcoliche e al rischio di abuso di alcol;
 - le azioni di informazione e promozione da realizzare non siano dirette a spingere i consumatori ad acquistare un determinato prodotto in funzione della sua origine, ad eccezione dei prodotti agricoli DOP/IGP e dei vini DOP/IGP. Nei materiali informativi e promozionali riguardanti il regime di qualità della produzione biologica o altra certificazione a valenza ambientale, l'origine del prodotto può essere indicata a condizione che i riferimenti all'origine siano secondari rispetto al messaggio principale.
 - nel caso di un'organizzazione di produttori che gestisce un programma operativo approvato contenente azioni di informazione e promozione, impegno a non richiedere un sostegno per attività già inserite nel quadro del programma operativo presentato dall'OP a valere sulle misure previste nella relativa OCM (Organizzazione Comune di Mercato), al fine del rispetto del principio del "non-doppio finanziamento" (no-duble funding).

Il soggetto beneficiario inoltre è tenuto a presentare al Servizio Promozione delle Filiere:

- a) comunicazione relativa al cronoprogramma trimestrale delle attività da realizzare almeno 10 giorni prima dell'inizio di ciascun trimestre di riferimento;
- b) bozze dei materiali informativi e promozionali che si intendono realizzare almeno 10 giorni prima della pubblicazione degli stessi, per la verifica della conformità con la legislazione comunitaria. Il soggetto beneficiario dovrà apportare al materiale informativo e promozionale predisposto per l'evento/i tutte le modifiche che il Servizio Promozione delle Filiere riterrà necessarie al fine di ottemperare alla normativa comunitaria;



- c) l'elenco delle aziende partecipanti agli eventi fieristici o promozionali (BusinessToBusiness o BusinessToConsumer) che prevedono la partecipazione diretta delle ditte almeno 10 giorni prima dell'inizio degli stessi, unitamente alla dichiarazione sottoscritta da ciascuna delle ditte partecipanti, rilasciata ai sensi del D.P.R. n.445/2000, con la quale si attesta che la partecipazione avviene esclusivamente con il soggetto beneficiario, al fine del rispetto del principio del "non-doppio finanziamento" (no-duble funding).

3. SANZIONI E RIDUZIONI

4.1 Sanzioni

Ai sensi dell'art. 63 (*Revoca parziale o totale del sostegno e sanzioni amministrative*) del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014, i pagamenti sono calcolati in funzione degli importi risultati ammissibili nel corso dei controlli amministrativi di cui all'articolo 48 (*Controlli amministrativi*). La Struttura competente esamina la domanda di pagamento ricevuta dal beneficiario e stabilisce gli importi ammissibili al sostegno.

Essa determina:

- l'importo cui il beneficiario ha diritto sulla base della domanda di pagamento e della decisione di sovvenzione;
- l'importo cui il beneficiario ha diritto dopo un esame dell'ammissibilità delle spese riportate nelle domanda di pagamento.

Se l'importo stabilito in applicazione del secondo comma, lettera a), supera l'importo stabilito in applicazione della lettera b) dello stesso comma di più del **10% (dieci per cento)**, si applica una sanzione amministrativa all'importo stabilito ai sensi della lettera b). L'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non va oltre la revoca totale del sostegno.

- **CONTRIBUTO RICHIESTO (CR)** - Il contributo richiesto nella domanda di pagamento finale sulla base della spesa rendicontata (nel caso in cui la spesa rendicontata sia superiore al massimale di spesa finanziabile, previsto dalle diverse disposizioni attuative, il contributo richiesto viene comunque ricondotto al massimale di spesa finanziabile);

- **CONTRIBUTO AMMISSIBILE (CA)** - Il contributo erogabile al richiedente sulla base della spesa riconosciuta come ammissibile a seguito delle verifiche effettuate dagli istruttori incaricati (verifiche in situ).

Se l'esame della domanda di pagamento finale rileva che il contributo richiesto (CR) supera il contributo ammesso a liquidazione (CA) di oltre il 10%, il contributo erogabile (CE) è calcolato applicando al contributo ammesso a liquidazione una sanzione amministrativa pari alla differenza tra contributo richiesto e contributo ammesso a liquidazione ($\Delta = (CR - CA)$). La differenza tra il contributo richiesto e quello ammissibile espressa in percentuale è così calcolata:

$$\Delta \% = 100 \times (CR - CA) / CR$$

Se il Δ risulta superiore al 10 %, il contributo erogabile (CE) è così calcolato:

$$CE = CA - (CR - CA)$$

Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.



La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica, mutatis mutandis, alle spese non ammissibili rilevate durante i controlli in loco di cui all'articolo 49 (*Controlli in loco*). In tal caso la spesa controllata è la spesa cumulata sostenuta per l'operazione di cui trattasi. Ciò lascia impregiudicati i risultati dei precedenti controlli in loco delle operazioni in questione.

Qualora si accerti la presenza di dati o notizie false ed il conseguente indebito percepimento di aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre irrogazioni a carico totale o parziale del FEASR, ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640 - bis del codice penale, la legge n.898/86 e ss.mm.ii. prevede l'irrogazione di sanzioni amministrative.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 5.000,00 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa; le sanzioni amministrative non sono dovute per importi indebitamente percepiti inferiori a 150,00 euro; per gli importi indebitamente percepiti superiori a 5.000,00 euro, oltre alle sanzioni amministrative, è necessario provvedere alla comunicazione presso l'autorità giudiziaria (Procura della Repubblica) competente per l'eventuale avvio dell'azione penale.

Ai sensi dell'art.3 c..1 della legge n.898/86 e ss.mm.ii., nell'ambito di applicazione delle misure finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), indipendentemente dalla sanzione penale, il percettore è tenuto alla restituzione dell'indebito nonché, nel caso in cui lo stesso sia superiore a 150,00 euro, anche al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura minima di 150,00 euro e massima di 150.000,00 euro, calcolata in percentuale sulla somma indebitamente percepita, secondo i seguenti scaglioni:

- a) 30 per cento per indebiti uguali o inferiori al 10 per cento di quanto percepito;
- b) 50 per cento per la parte di indebito superiore al 10 per cento e fino al 30 per cento di quanto percepito;
- c) 70 per cento per la parte di indebito superiore al 30 per cento e fino al 50 per cento di quanto percepito;
- d) 100 per cento per la parte di indebito superiore al 50 per cento di quanto percepito.

3.2. Griglie specifiche di sanzioni/riduzione/decadenza

In caso di accertamento di inadempienze rispetto a impegni, altri obblighi e alle condizioni di ammissibilità previste per il tipo d'intervento, ai sensi della normativa comunitaria di cui al Reg. (UE) n. 640/2014 e Reg. (UE) n. 809/2014, si applicano riduzioni dell'aiuto che possono arrivare fino alla revoca totale del contributo.

Qualora in sede di verifica finale sia ritenuta **ammissibile** una spesa inferiore a quella originariamente riconosciuta (ndr: la spesa **rendicontata** a partire dal bando anno 2019), ma superiore al 70% di essa, **il contributo è decurtato in ragione di un punto percentuale per ogni punto percentuale di spesa non realizzata.**

Qualora siano state autorizzate varianti in diminuzione, il contributo è decurtato in misura direttamente proporzionale alla eventuale minore spesa realizzata rispetto a quella variata.

In entrambi i casi, se la spesa finale documentata è inferiore al 70% di quella originariamente ammessa, il contributo è revocato e gli importi già erogati sono recuperati.

Si fa presente che l'iniziativa si può ritenere conclusa quando, in sede di verifica finale, si accerti che l'investimento sia stato realizzato in modo da risultare pienamente funzionale e coerente col progetto presentato, e la spesa documentata non sia inferiore al 70 % della spesa originariamente ammessa, comminando, in caso diverso, decadenza dai benefici e recupero delle somme eventualmente già erogate, **salvo che la diminuzione non dipenda da economie nell'applicazione dei prezzi e il progetto approvato risulti interamente realizzato.**

Di seguito sono elencate le griglie di sanzioni/riduzione/decadenza da applicare ai casi di violazione dei diversi impegni specifici della sottomisura 3.2 assunti dai soggetti beneficiari:



Impegni specifici

Codice	Descrizione	Modalità Controllo	Montante Riducibile	Penalità	Rispetto ICO
IC1448	Mantenere la proprietà dei beni oggetto dell'aiuto	Ex-Post	Intervento	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione DPD/365/2018
IC10422	Rispetto delle tempistiche di comunicazione del cronoprogramma trimestrale delle attività da realizzare	Amministrativo	Intervento	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione
IC10423	Rispetto delle tempistiche nella comunicazione dell'elenco delle aziende partecipanti agli eventi fieristici o promozionali	Amministrativo	Intervento	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione
IC10767	Trasmissione delle bozze del materiale informativo e promozionale delle attività oggetto di finanziamento per il controllo ex-ante e la verifica dell'ammissibilità delle spese	Amministrativo	Intervento	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione
IC11102	Rispetto della presenza dei loghi obbligatori sui materiali di informazione e promozione dei prodotti in regime di qualità realizzati	Amministrativo	Intervento/Azione	Decadenza	Se verificato l'EC
IC17592	Mantenimento del punteggio assentito	Amministrativo	Operazione/ Domanda	Decadenza	Se verificato l'EC
IC17596	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento di saldo	Amministrativo	Intervento	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione DPD/365/2018
IC17614	Mantenere la destinazione d'uso degli investimenti conforme con quella indicata nella domanda di aiuto / controllo ex-post	Ex-Post	Intervento	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione DPD/365/2018
IC17628	Adeguate pubblicità dell'investimento	Amministrativo	Tipologia Intervento	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione DPD/365/2018

Condizioni di Riduzione Graduale specifiche per la SM 3.2

Descrizione impegno		Rispetto delle tempistiche di comunicazione del cronoprogramma trimestrale delle attività da realizzare		
Livello di infrazione dell'impegno	Gravità	Entità	Durata	
Basso (1)	Invio del cronoprogramma dopo il termine stabilito ma prima dell'inizio del trimestre di riferimento	Sempre basso	Mancato/ritardato invio del cronoprogramma per una sola volta durante l'intero periodo dell'intervento	
Medio (3)	Ritardato invio del cronoprogramma entro il primo mese del trimestre di riferimento	-----	Mancato/ritardato invio del cronoprogramma per due volte durante l'intero periodo dell'intervento	
Alto (5)	Mancato/ ritardato invio (oltre il primo mese) del cronoprogramma del trimestre di riferimento	-----	Mancato invio dei cronoprogrammi per l'intero periodo dell'intervento	



Descrizione impegno	Rispetto delle tempistiche nella comunicazione dell'elenco delle aziende partecipanti agli eventi fieristici o promozionali		
Livello di infrazione dell'impegno	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Invio dell'elenco delle aziende partecipanti dopo il termine stabilito ma prima dell'inizio dell'evento fieristico o promozionale	-----	Mancato/ritardato invio dell'elenco per un solo evento BtoB o BtoC realizzato nel corso dell'intervento
Medio (3)	Invio dell'elenco dei partecipanti dopo l'inizio dell'evento fieristico o promozionale	Sempre medio	Mancato/ritardato invio dell'elenco per due eventi BtoB o BtoC realizzati nel corso dell'intervento
Alto (5)	Mancato invio dell'elenco dei partecipanti all'evento fieristico o promozionale	-----	Mancato invio dell'elenco per tutti gli eventi BtoB o BtoC realizzati nel corso dell'intervento

Descrizione impegno	Trasmissione delle bozze del materiale informativo e promozionale delle attività oggetto di finanziamento per il controllo ex-ante e la verifica dell'ammissibilità delle spese		
Livello di infrazione dell'impegno	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Invio delle bozze del materiale informativo e promozionale dopo il termine stabilito ma prima della stampa/pubblicazione	Sempre basso	Mancato/ritardato invio delle bozze per un solo materiale realizzato nel corso dell'intervento
Medio (3)	Ritardato invio delle bozze del materiale informativo e promozionale (dopo la stampa/pubblicazione)	-----	Mancato/ritardato invio delle bozze per due materiali realizzati nel corso dell'intervento
Alto (5)	Mancato invio delle bozze del materiale informativo e promozionale	-----	Mancato invio delle bozze per tutti i materiali realizzati nel corso dell'intervento

Per tutti gli altri impegni ed obblighi si rimanda a quanto stabilito nell'Allegato 1 di cui alla Determinazione Direttoriale n.DPD/365/2018 del 16.10.2018.

Applicazione delle riduzioni/esclusioni:

Ove nel corso del controllo venga riscontrata la violazione di un impegno, occorre quantificarne il livello (basso = 1; medio =3; alto =5) in termini di gravità, entità e durata.

Una volta quantificati i tre indici per ogni impegno violato, si procede, separatamente, al calcolo del valore medio fra gravità, entità e durata, qualora per ciascun gruppo di impegni si sia rilevata la violazione di più d'un impegno.

I valori, così ottenuti, si sommano a loro volta, nell'ambito di ciascun gruppo di impegni, per ottenere un unico punteggio, da arrotondare al secondo decimale per difetto (0,01-0,05) o per eccesso (> 0,05).



Esempio: supponendo che sia riscontrata la violazione di un impegno afferente ad una determinata misura e che l'impegno risulti violato come indicato nelle seguente tabella:

Livello di infrazione dell'impegno	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)		1	
Medio (3)	3		3
Alto (5)			

si procede alla somma dei tre valori $(3+1+3) = 7$ e si calcola la media aritmetica che risulta pari a 2,3 (2,33 arrotondato a 2,3).

Questa modalità di calcolo viene ripetuta per ogni impegno violato. Nell'ambito di un dato gruppo di impegni, se c'è più d'un impegno violato, il valore ottenuto per un impegno si somma al valore dell'impegno affine, ottenendo un unico punteggio che viene confrontato con i punteggi della seguente tabella al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente:

Punteggio	Percentuale di riduzione
$1,00 \leq x < 3,00$	3%
$3,00 \leq x < 4,00$	5%
$x \geq 4,00$	10%

Nell'esempio sopra riportato, la riduzione ammonterebbe al 3% (2,3 rientra nell'intervallo 1-3) dell'importo totale della misura a cui si riferisce l'impegno violato.

Ai sensi dell'articolo 20, comma 2 del DM n.1867 del 18 gennaio 2018 (Allegato 6 del DM), le Regioni e Province autonome o l'autorità di gestione (AdG) possono individuare altre percentuali di riduzione maggiori del 3% (livello minimo) per gli altri due intervalli di punteggio da definire (medio ed alto). La Regione Abruzzo ha stabilito le seguenti percentuali di riduzione:

Punteggio	Percentuale di riduzione
$1,00 \leq x < 3,00$	3%
$3,00 \leq x < 4,00$	5%
$x \geq 4,00$	10%

Per ciascun gruppo di impegni violati si calcola la percentuale di riduzione o di esclusione. Poi si esegue la sommatoria delle riduzioni od esclusioni dei gruppi di impegni afferenti ad una data tipologia di operazione o misura/sottomisura, o tipo di intervento, previa applicazione della regola del cumulo delle riduzioni e si giunge a determinare la percentuale di riduzione od esclusione da operare a carico dei montanti riferiti alla misura/sottomisura, alla tipologia di operazione e al tipo di intervento.

Si sottolinea che, ai fini dell'applicazione delle esclusioni previste all'articolo 20, comma 3 del DM n.1867/2018, ove si accertino infrazioni, relative ad impegni od a gruppi di impegni, di gravità, entità e durata di livello massimo (entità= 5 e gravità= 5 e durata= 5) o nei casi previsti dai documenti di programmazione approvati dalla Commissione Europea e dalle relative disposizioni attuative, il beneficiario è escluso dal sostegno della tipologia di operazione a cui si riferiscono gli impegni violati con revoca del provvedimento concessivo e conseguente recupero degli importi indebitamente erogati.

